



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE PER GLI STUDENTI

Art. 1

L'Università di Camerino disciplina con il presente regolamento i fondi destinati alle attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti.

Le richieste per il finanziamento delle attività culturali sociali e ricreative possono essere presentate da:

- a) associazioni studentesche, cooperative studentesche universitarie, circoli universitari regolarmente costituiti mediante il deposito dello statuto presso l'Università e che siano costituiti prevalentemente da studenti universitari;
- b) gruppi di almeno cinquanta studenti universitari o di trenta per le sedi collegate.

Le associazioni, cooperative, circoli e gruppi di studenti sopra indicati non debbono perseguire fini di lucro né essere emanazione diretta o indiretta di partiti politici.

I soggetti sopra elencati debbono promuovere e realizzare attività rivolte alle esigenze e agli interessi degli studenti, che contribuiscano, nel loro complesso, alla definizione di un programma articolato di eventi in grado di sviluppare obiettivi perseguiti dall'Ateneo.

Art. 2

I fondi verranno assegnati tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

1. rispetto degli adempimenti formali del bando e del regolamento;
2. rispondenza alle finalità di cui all'art. 3, comma 2;
3. equità nella ripartizione territoriale delle iniziative;
4. distribuzione temporale atta a garantire la massima partecipazione e l'omogenea distribuzione degli eventi nel corso dell'anno. Potranno essere proposte non più di quattro iniziative per ciascun gruppo o associazione.

Sono escluse dal finanziamento iniziative didattiche e scientifiche proprie delle Facoltà e dei Dipartimenti

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente nel budget il fondo destinato alle iniziative culturali, sociali ricreative per gli studenti, assegnandolo ad apposito centro di responsabilità/costo ed iscrivendolo nei rispettivi conti. Tale fondo è calcolato in ragione di € 10,00 per numero di studenti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Università, nel sostenere finanziariamente tali attività, persegue le seguenti finalità:

- contribuire alla formazione culturale e alla crescita personale degli studenti;
- incrementare gli scambi reciproci tra comunità studentesca e popolazioni delle città sedi dell'Università di Camerino
- accrescere la conoscenza e gli scambi reciproci tra studenti che frequentano l'Università in sedi diverse o con studenti iscritti ad altri atenei, anche stranieri.

La Commissione, di cui all'art. 4, esamina le domande di finanziamento, redatte secondo l'apposito

modulo predisposto dall'Ateneo, ed assegna i relativi punteggi sulla scorta dei seguenti criteri:

- produzione di eventi ideati e realizzati esclusivamente dagli stessi studenti in collaborazione con associazioni e/o gruppi di studenti dell'Università di Camerino o di altre università (massimo punti 30);
- promozione della partecipazione degli studenti alle iniziative organizzate (massimo punti 30);
- promozione della progettualità in ambito culturale e ricreativo, dell'imprenditorialità giovanile, attivazione di scambi a carattere internazionale, con l'indicazione chiara degli scopi dell'attività culturale e ricreativa proposta (massimo punti 30);
- incentivazione della capacità di attrarre risorse da soggetti esterni per la realizzazione di iniziative ed eventi comuni (massimo punti 10).

Ad ogni iniziativa proposta si assegna un voto finale, che è dato dalla somma di ciascun voto attribuito per ogni criterio previsto; il mancato raggiungimento della "sufficienza" (pari a 60 punti) determina l'esclusione dalla ripartizione delle somme disponibili.

Le associazioni devono adeguare il proprio statuto alle modifiche del regolamento e del bando, verificando ogni anno la presenza di requisiti in essi richiesti per la presentazione delle candidature delle iniziative.

La Commissione può convocare una o più riunioni preliminari con i rappresentanti o responsabili dei gruppi e associazioni.

Art. 4

La Commissione di cui all'art. 5 può elaborare proposte, che arricchiscono il programma, utilizzando fino ad un massimo del 20% del fondo assegnato.

La Commissione illustra le proprie proposte alle associazioni studentesche, anche attraverso l'indizione di un'apposita riunione.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione preposta all'esame e alla valutazione delle richieste di finanziamento.

La Commissione è composta da sei membri di cui tre sono i rappresentanti degli studenti designati dal CdA su proposta del Consiglio degli Studenti e di cui almeno uno membro del CdA, e tre componenti sono designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il cui voto ha valore doppio.

La Commissione presenta al Rettore la relazione risultante dall'analisi e dalla valutazione delle domande; il Rettore elabora una proposta di ripartizione dei fondi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di conseguenza, delibera annualmente, di norma, nella prima seduta utile successiva alla presentazione della proposta stessa.

Art. 6

Entro la prima decade di giugno di ciascun anno, verrà pubblicato, con scadenza entro la seconda settimana di ottobre, il bando per le richieste di finanziamento delle attività da realizzarsi nell'anno solare successivo.

Tali richieste, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno pervenire entro il termine stabilito nel bando e dovranno contenere, le seguenti informazioni:

- a) l'esplicito riferimento al bando pubblicato;
- b) una descrizione per ciascuna attività per la quale si chiede il finanziamento, redatta secondo l'apposito modulo predisposto dall'Ateneo;
- c) l'indicazione del periodo o dei periodi di svolgimento;
- d) una previsione di spesa suddivisa nelle varie voci per le iniziative proposte;
- e) l'indicazione delle modalità di pubblicizzazione delle iniziative proposte;

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per i richiedenti di cui al punto a) del precedente art. 1 copia dello statuto e un elenco dei soci sottoscritto dal legale rappresentante, composto da non meno di 50 studenti o 30 per le sedi collegate; detto elenco dovrà riportare il numero di matricola di ciascuno studente;

- per i gruppi di studenti di cui al punto b) del precedente art. 1, l'elenco di almeno 50 studenti o 30 per le sedi collegate completo di dati anagrafici, corso di laurea, numero di matricola, anno di iscrizione. L'elenco dovrà essere firmato e dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno studente entro la data fissata per la presentazione delle richieste.

Il responsabile del gruppo dovrà fornire una dichiarazione nella quale esclude che il gruppo persegue fini di lucro e di essere emanazione diretta o indiretta di partiti politici.

Le eventuali modifiche dello statuto, della composizione degli organi direttivi delle associazioni, cooperative e circoli e il cambiamento del legale rappresentante o suo delegato dovranno essere tempestivamente comunicate all'Università.

Le richieste presentate dovranno essere sottoscritte:

1. per le Associazioni, cooperative e circoli di cui alla lettera a) del precedente art. 1, dal legale rappresentante o suo delegato;
2. per i gruppi di cui al punto b) del precedente art. 1, dal responsabile delle iniziative.

Art. 7

Tutte le iniziative e attività finanziate dovranno essere svolte entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno solare di riferimento.

Entro 30 gg. dalla conclusione di ciascuna iniziativa i responsabili di cui al precedente art. 6 dovranno presentare all'Ufficio Comunicazione, Addetto Stampa e Rapporti con le Associazioni una relazione per ciascuna attività svolta dalla quale dovranno risultare le spese sostenute, le forme di pubblicità adottate e l'ammontare dell'eventuale somma non utilizzata. Alla relazione dovranno essere allegati i documenti comprovanti le spese sostenute.

Le economie sulle attività realizzate vengono restituite alle Associazioni e Gruppi proponenti e andranno ad integrare i finanziamenti già concessi per le altre attività dello stesso anno.

Il finanziamento assegnato per un'attività non realizzata sarà revocato o ridotto in caso di parziale realizzazione.

Il finanziamento sarà anche revocato se l'attività non verrà svolta nelle date previste o con un ritardo massimo di 15 giorni; la somma potrà essere destinata ad altra attività proposta al Consiglio di Amministrazione dagli stessi proponenti, qualora siano in grado di fornire spiegazione ritenute valide per il ritardo/annullamento.

I finanziamenti revocati potranno essere rassegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione per altre attività già esaminate richieste da Associazioni e/o Gruppi studenteschi, purché possano svolgersi entro il termine del 20 dicembre.

La Commissione esercita un'attività di controllo sulle iniziative svolte i cui risultati, contenuti nella relazione suddetta, verranno presi in considerazione in sede di valutazione delle richieste che saranno proposte negli anni accademici successivi.

La Commissione ciascun anno presenta al Rettore una relazione finale nella quale dà conto dell'impiego del fondo ad essa assegnato.

Art. 8

I responsabili delle iniziative approvate dovranno presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività un preventivo calcolato al lordo degli oneri fiscali delle spese da sostenere con il contributo effettivamente assegnato e un programma dettagliato dell'iniziativa.

Le spese gravanti sui contributi verranno liquidate direttamente dall'amministrazione universitaria su richiesta del responsabile dell'iniziativa, in base ai relativi giustificativi, nei limiti del finanziamento concesso.

Inoltre potranno essere concessi, purché richiesti almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, acconti fino ad un massimo di Euro 800 (per ogni iniziativa) esclusivamente per spese generali (affissione, spese postali, SIAE, vigili del fuoco, ecc.) al responsabile, in base ad una richiesta dettagliata e con l'obbligo di rendicontazione delle spese e restituzione della somma non utilizzata entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività.

Art. 9

Ai fini dello svolgimento delle attività culturali, sociali e ricreative degli studenti, le Associazioni, i

Circoli ed i gruppi dovranno primariamente utilizzare gli spazi idonei dell'Ateneo o delle sedi convenzionate.

Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare la dicitura "Con il contributo per le attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti dell'Università degli Studi di Camerino".

4

Il programma di ogni iniziativa e relativo materiale pubblicitario dovranno essere trasmessi all'Ufficio Comunicazione dell'Università almeno quindici giorni prima dell'iniziativa stessa onde favorirne la divulgazione all'interno della comunità universitaria e nel territorio di riferimento. La mancata consegna del materiale suddetto sarà presa in considerazione dalla Commissione così come già precisato all'art. 7 penultimo comma.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'esclusione delle Associazioni e/o Gruppi dal finanziamento per l'anno successivo, a meno che non sia dovuto a ragioni adeguatamente motivate e ritenute valide dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

L'Ufficio Comunicazione, Addetto Stampa e Rapporti con le Associazioni è responsabile del coordinamento delle attività presentate dalle Associazioni/gruppi.

I responsabili delle iniziative dovranno proporre le date di svolgimento delle stesse all'Ufficio Comunicazione, Addetto Stampa e Rapporti con le Associazioni che, dopo aver verificato il calendario delle manifestazioni e l'assenza di sovrapposizioni con altre iniziative, provvederà alla conferma o meno di tali date.